



AL-2B

USM prot. 0008567 02/04/2014


fa CDLM-ASL5 Oristano-Mar14

Ill.mo Dott. Mariano Meloni  
Direttore Generale  
dell'ASL 5 Oristano  
Via Carducci, 35  
09170 - ORISTANO

E p.c. Chiar.mo Prof. Giovanni Costa  
Presidente del Collegio Didattico del Corso  
di Laurea Magistrale in Scienze delle  
Professioni Sanitarie della Prevenzione  
Dipartimento di Scienze Cliniche  
e di Comunità  
Via San Barnaba, 8  
20122 - MILANO

Oggetto: Convenzione per il Corso di Laurea  
in Scienze delle Professioni Sanitarie  
della Prevenzione.

Chiar.ma Prof.ssa Donatella Camerino  
Coordinatore delle Attività Professionalizzanti  
del Corso di Laurea Magistrale in Scienze  
delle Professioni Sanitarie della Prevenzione  
Dipartimento di Scienze Cliniche  
e di Comunità  
Via San Barnaba, 8  
20122 - MILANO



Si trasmette lo schema di convenzione che dovrà disciplinare il rapporto tra l'Università e codesto Ente finalizzato all'utilizzo di strutture extrauniversitarie per l'espletamento del tirocinio formativo per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione e qualora non vi siano osservazioni sull'accordo convenzionale proposto, si prega di redigere gli originali in duplice copia da far sottoscrivere al rappresentante legale e restituire a questo Ateneo, per il necessario perfezionamento.

Al fine di agevolare la definizione del testo convenzionale è possibile richiedere lo schema in formato word al seguente indirizzo: [convenzioni.sanitarie@unimi.it](mailto:convenzioni.sanitarie@unimi.it).

Sarà cura di questa Amministrazione inviare l'originale di pertinenza, una volta perfezionato.  
Con i migliori saluti.

IL CAPO DIVISIONE ATTIVITÀ LEGALI  
(Dott. Roberto Conte)

ALLA CORTESE ATTENZIONE  
AAGC  
Si spedisce  
08/04/2014  
ASL n° 5 - Oristano  
P.O. San Martino  
U.O.C  
Servizio Professioni Sanitarie  
DIRETTORE  
Dott. Angelo Pappalardo

Responsabile del Procedimento: Dott. Roberto Conte  
Responsabile dell'istruttoria: D.ssa Giovanna Dicara  
Pratica trattata da: Alessandra Fornaca  
Tel.: 02-503.12061 - e-mail: [alessandra.fornaca@unimi.it](mailto:alessandra.fornaca@unimi.it)

**CONVENZIONE**  
**PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI DEL TIROCINIO FORMATIVO PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE.**

**TRA**

Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore, Prof. Gianluca Vago, nato a Bovisio Masciago (MB) il 25.11.1960, domiciliato per la carica in Via Festa del Perdono, 7, Milano

**E**

.....(Ente)....., in persona del Direttore Generale/Presidente/LegaleRappresentante ..... domiciliato per la carica in Via .....

Ai fini di consentire l'effettuazione del tirocinio formativo da parte degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, già in possesso di diploma di laurea (triennale) delle professioni sanitarie, così come previsto nel Regolamento didattico del corso di laurea stesso, convengono di stipulare la seguente convenzione.

**ART. 1**

L'Ente convenzionato assicura l'espletamento dell'attività idonea ai fini dell'acquisizione dell'esperienza formativa agli studenti del corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione nel numero e nei periodi concordati con il Presidente del Collegio Didattico del Corso di Laurea, presso le proprie strutture.

L'Ente convenzionato garantisce per tale attività la collaborazione di personale esperto al quale saranno attribuite le funzioni di tutore dal Collegio Didattico su proposta del Presidente.

**ART. 2**

Il tirocinio formativo previsto per gli studenti iscritti al corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, si svolge, sotto la responsabilità del tutore, scelto dal Collegio Didattico del corso di Laurea, su proposta del Presidente.

A tal riguardo le parti prendono atto che l'attività svolta dagli studenti non rientra nelle attività di tirocinio previste dall'art. 18 della Legge n. 196/1997, dal D.M. 142/1998 e dall'art. 11 del D.L. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011 e quindi non sono da attivare le procedure previste in tali normative.

**ART. 3**

Il tutore, fatta salva la possibilità di modifica in corso di convenzione, provvede a programmare il tirocinio e a valutare i risultati conseguiti dagli studenti.

Il tutore attesta inoltre la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Collegio Didattico del Corso di Laurea e, al termine del tirocinio pratico esprime un giudizio sull'attività svolta.

#### ART. 4

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo ai fini formativi di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato.

#### ART. 5

Gli studenti nell'espletamento dell'attività di tirocinio sono coperti da parte dell'Università da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, in termini analoghi a quanto previsto dal DPR n. 1124/65 bis e successive modificazioni.

L'Università provvede a fornire, altresì, agli stessi studenti la copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, persone e/o cose.

Si precisa che nessun rapporto esiste tra l'Ente convenzionato e l'Assicurazione e che l'eventuale denuncia di sinistro è un onere dell'Università ed è inoltrata direttamente dalla medesima secondo propria procedura. L'Università, in qualità di soggetto promotore si fa carico di rendere edotti gli studenti sulle modalità da seguire. L'Ente convenzionato, per il tramite del tutor degli studenti, insieme allo studente dovrà comunicare il verificarsi del sinistro al soggetto promotore all'Ufficio Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro dell'Ateneo (Sig. Antonio Evoli: tel. 02503.13488, Dott. Daniele De Filippi: tel. 02503.13483 – e-mail [infortuni.studenti@unimi.it](mailto:infortuni.studenti@unimi.it)) per consentire a tale struttura di poter presentare denuncia all'INAIL ed all'Autorità di Pubblica Sicurezza in tempo utile e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Gli estremi delle garanzie assicurative sono riportate nel progetto formativo del singolo studente.

#### ART. 6

Le parti danno atto che a norma di legge il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l'Ente ove si espleta l'attività di tirocinio formativo.

#### ART. 7

L'Ente convenzionato, ai sensi del Decreto L.vo n. 81/2008, in coerenza con la valutazione dei rischi realizzata, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza degli studenti, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, nonché qualora prevista, la sorveglianza sanitaria nel rispetto dell'art. 41 del D. Lgs.

81/08. In questo caso, dovrà essere inviata all'Ufficio Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro dell'Ateneo (Sig.ra Grazia Crudele, tel. 02503.13487 – indirizzo e-mail prevenzione.sicurezza@unimi.it) copia del certificato di idoneità sanitaria.

#### ART. 8

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

L'Ente convenzionato si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione

I tirocinanti sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio presso l'Ente convenzionato, secondo quanto previsto dal sopra indicato decreto legislativo.

#### ART. 9

L'Ente convenzionato garantisce allo studente in attività formativa presso le proprie strutture i servizi riconosciuti al personale dipendente in particolare la fornitura dei camici, l'accesso alla mensa alle migliori condizioni e il parcheggio, ove possibile.

#### ART. 10

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, per la durata di due anni.

Le parti, fermo restando la conclusione dell'anno accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza con raccomandata AR da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'anno accademico.

Milano, li .....

Per l'Ente  
Il rappresentante legale

Per l'Università degli Studi di Milano  
Il Rettore  
(Gianluca Vago)